



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.32

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore **dodici** e minuti **quindici**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la presente seduta avviene con modalità telematica, attraverso la partecipazione a distanza del sottoscritto e del Segretario comunale;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 139 del 16 luglio 2012 ess.mm.ii;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 41 del 16 luglio 2012 ess.mm.ii;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio Economato, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 9 dell' 8 marzo 2018;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2020/2022 approvato con dal Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale con deliberazione n.14 del 26 marzo 2021;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 18/08/2000, n.267;
- il Decreto Sindacale n. 01/2021 del 18/02/2021 con il quale il Commissario conferisce al Dott. Roberto Erdas l'incarico per la posizione organizzativa per l'area UFFICIO FINANZIARIO;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16 aprile 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- la L.R.n. 2/2016;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento il Dott. Roberto Erdas;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- La Legge del 17 luglio 2020, n.77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
- Il D.M. del 13.01.2021 dispone il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31.03.2021;
- Il D.L. decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) dispone il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 30.04.2021;
- L'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO

- l'articolo 1, comma 816, della Legge n°160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone: "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*";

RICHIAMATI INOLTRE

- l'articolo 1, comma 837, della Legge n°160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone che "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n°446 del 15 dicembre 1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del Canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992*";
- l'art. 1, comma 838, della Legge n°160 del 27 dicembre 2019. il quale dispone che "*Il Canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui al comma 816 e sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo n°507 del 15 novembre 1993, il Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n°147 del 27 dicembre 2013*";

VISTI

- l'art. 1, comma 169, della Legge n°296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Tale Deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020, come modificato da ultimo dall'articolo 106, comma 3-bis, del Decreto Legge n°34 del 19 maggio 2020 che dispone "*Per l'esercizio 2021 il termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";

CONSIDERATO CHE

- il vigente disposto dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n°201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n°214 del 22 dicembre 2011, a mente del quale "*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n°360 del 28 settembre 1998...*";

RICHIAMATO

- l'articolo 53 ("Regole di Bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni"), comma 16, della Legge n°388 del 23 dicembre 2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge n°448 del 28 dicembre 2001, il quale stabilisce che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n°360 del 28 settembre 1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO

- l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n°201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n°214 del 22 dicembre 2011, ai sensi del quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n°360 del 28 settembre 1998. Per le Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle Province e delle Città Metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;

RICHIAMATO INFINE

- l'articolo 1, comma 767 della Legge n°160 del 27 dicembre 2019 in base al quale *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

PRESA VISIONE

- dello schema di *"Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale"* (Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO

- lo schema del Bilancio di previsione finanziario predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario periodo 2021/2023 e quantificato presuntivamente in € 2.500,00 il gettito derivante dall'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della Legge n°160 del 27 dicembre 2019, e tale da garantire un gettito equivalente a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi;

RITENUTO di provvedere in merito;

- Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n°7), del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000; Dato atto che la presente Deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da allegato;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n°446 del 15 dicembre 1997 e dell'articolo 1, commi 816 e 837, della Legge n°160 del 27 dicembre 2019, il *"Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale"* (Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di quantificare presuntivamente in € 2.500,00 il gettito derivante dall'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della Legge n°160 del 27 dicembre 2019, e tale da garantire un gettito equivalente a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi;
- di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge n°388 del 23 dicembre 2000 come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge n°448 del 28 dicembre 2001, il 1° gennaio 2021;

- di dare inoltre atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge n°160 del 27 dicembre 2019, la presente Deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita Sezione del Portale del Federalismo fiscale;
- di dare, pertanto, mandato al competente Ufficio di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del Decreto Legge n°201 del 6 dicembre 2011, così come convertito dalla Legge n°214 del 22 dicembre 2011, la presente Deliberazione e copia del Regolamento, entro i termini di Legge;
- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000.

PARERI

(art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Silvia Bassu)

Sotto il profilo CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott. Roberto Erdas)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

PROT. N. 2981 DELL'11 MAGGIO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dall'11 maggio 2021, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo , lì 11.05.2021


Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)



Il Segretario Comunale

dottor Roberto Sassu